

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO X – RCT e Infortuni Volontari della Protezione Civile
Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Genzano di Roma Via I. Belardi, 81 00045 Genzano di Roma (RM)
P.IVA	02242320584

1	Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)	1 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)	2 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	4 punti

2	Cessazione anticipata – Art. 1.9 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all’art. 1.9, la seguente clausola: E’ data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso	
----------	--	--

	È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	4 punti

3	Massimali RCT – Art. 2.2 E' facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose il cui importo non potrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 L'offerta, in eccesso al minimo di € 5.000.000,00 è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 6.000.000, Euro 7.000.000, Euro 8.000.000 ecc.).	
Massimale: Euro		PUNTEGGIO MASSIMO 7 punti

4	Franchigia– Art. 2.3 sub a) E' facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Euro 3.000)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Euro 2.500)	3 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Euro 2.000)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Euro 1.500)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (Euro 1.000)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi F (nessuna franchigia)	12 punti

5	Danni da propagazione di virus e/o contagi – Art. 2.7 sub 19) Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.7 – sub 19) l'esclusione danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid-19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattie infettive e/o contagiose, è facoltà del Concorrente abrogare tale esclusione secondo le seguenti ipotesi: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
----------	---	--

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Esclusione - Danni da propagazione di virus e/o contagi – Come da Capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Abrogazione dell'esclusione dei Danni da propagazione di virus e/o contagi)	15 punti

6	Art. 3.3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni “infortuni conseguenti da infezioni da covid-19 (Esclusione 13)” Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.3 – Punto 13) l'esclusione degli infortuni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid-19) sono esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattie infettive e/o contagiose, è facoltà del Concorrente abrogare tale esclusione secondo le seguenti ipotesi: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (Esclusioni “infortuni conseguenti da infezioni da covid-19 – come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (Abrogazione esclusione 13. In conseguenza di infezioni da Covid-19, con le seguenti limitazioni: Si precisa che in conseguenza di infezioni da covid si applicheranno le seguenti condizioni: Limite d'indennizzo annuo 20% della S.A.. Applicazione di una franchigia relativa del 15% sulla somma assicurata in caso di Morte e Invalidità Permanente Applicazione di una franchigia temporale di 15 giorni, (l'indennizzo verrà riconosciuto dal 16° giorno) in caso di Diaria per Inabilità temporanea e/o diaria da ricovero.)	2.5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (Abrogazione esclusione 13. In conseguenza di infezioni da Covid-19, con le seguenti limitazioni: Si precisa che in conseguenza di infezioni da covid si applicheranno le seguenti condizioni: Limite d'indennizzo annuo 30% della S.A.. Applicazione di una franchigia relativa del 15% sulla somma assicurata in caso di Morte e Invalidità Permanente Applicazione di una franchigia temporale di 15 giorni, (l'indennizzo verrà riconosciuto dal 16° giorno) in caso di Diaria per Inabilità temporanea e/o diaria da ricovero.)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (Abrogazione esclusione 13. In conseguenza di infezioni da Covid-19, con le seguenti limitazioni: Si precisa che in conseguenza di infezioni da covid si applicheranno le seguenti condizioni: Limite d'indennizzo annuo 50% della S.A.. Nessuna Franchigia)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (Abrogazione esclusione 13. In conseguenza di infezioni da Covid-19, con le seguenti limitazioni: Si precisa che in conseguenza di infezioni da covid si applicheranno le seguenti condizioni: Limite d'indennizzo annuo 70% S.A.. Nessuna Franchigia)	12 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi F (Abrogazione esclusione 13. In conseguenza di infezioni da Covid-19, senza limitazioni – Nessuna franchigia)	15 punti

7	<p style="text-align: center;">Art. 3.11 - Franchigie</p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che la Società non dà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado non superiore al 3% dell'Invalidità Permanente Totale. Se la percentuale accertata risulta superiore al 3%, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 10% della Totale, La Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.</p> <p>È facoltà del Concorrente:</p> <p>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	13 punti

La Società

.....